PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE DEI DETENUTI

Art. 3

Predisposizione di autorimesse e di strutture per l'alloggiamento del personale

Per la realizzazione delle opere di ampliamento e ristrutturazione, finalizzata alla predisposizione negli istituti penitenziari delle strutture e relativi servizi necessari ad assicurare l'alloggiamento del personale ed il ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni e piantonamenti dei detenuti, e' autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministero di grazia e giustizia, ai fini di assicurare alla competente Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici il supporto tecnico nell'attivita' di progettazione ed esecuzione delle opere di cui al comma 1, e' autorizzato ad avvalersi del personale tecnico assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fino al 31 dicembre 1997.

Versione in vigore dal 3 marzo 1996, non più in vigore dal 2 maggio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
Estremi	Decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-il-personale-dell-amministrazione/art-3-predisposizione-di-autorimesse-e-di-strutture-per-l-alloggiamento-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it